



Regolamento per le spese di rappresentanza

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.02.2013

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi ed i limiti nei quali è consentito sostenere spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati e le modalità di effettuazione di tali spese.
2. Il presente regolamento, nel garantire la trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità della gestione delle spese di rappresentanza, costituisce attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art.97 della Costituzione.
3. In particolare il presente regolamento ha lo scopo di:
 - a) garantire il contenimento della spesa pubblica;
 - b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile.

Art. 2

Definizioni di spese di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza, le spese da sostenersi per fini istituzionali, non riconducibili ai normali rapporti istituzionali e di servizio, che assolvono ad una funzione rappresentativa dell'Ente verso l'esterno, ovvero finalizzate a promuovere ed accrescere l'immagine dell'Ente, valorizzandone il ruolo e la funzione di soggetto rappresentativo della comunità amministrata.
2. La disciplina dettata dal presente regolamento è rivolta ad assicurare a tali spese la massima trasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed economicità ed in coerenza con il prestigio del Comune di Monteprandone e con la necessità di promuovere, nei confronti della cittadinanza, i valori delle Istituzioni e dell'ordinamento democratico.

Art. 3

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese relative alle seguenti iniziative:

1. ospitalità di autorità e personalità con rappresentanza esterna di enti a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva, in occasione di incontri, convegni e congressi;
2. omaggi floreali e altri doni (es. targhe, pubblicazioni, stampe, prodotti tipici) in favore di soggetti di cui sopra, sempre comunque di modico valore;
3. onoranze funebri (telegrammi, manifesti, corone di fiori, presenza del gonfalone) in occasione del decesso di personalità, amministratori e dipendenti con loro parenti o affini stretti ed ex-amministratori ed ex-dipendenti;
4. doni ricordo da consegnare agli sposi uniti in matrimonio civile, agli ultracentenari (sempre comunque di modico valore);
5. fornitura di biglietti da visita al Sindaco, invio di biglietti augurali in occasione di nomine, nuovi nati o eventi particolarmente rilevanti;
6. spese per l'organizzazione di cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni, convegni di studio o altre iniziative connesse con l'attività istituzionale dell'ente (es.

allestimento, addobbi floreali, prestazioni artistiche, stampe di materiale promozionale, pubblicità a mezzo stampa o strumenti multimediali, servizi fotografici, acquisto di targhe, piccoli doni, colazioni di lavoro, in quest'ultimo caso la partecipazione dei rappresentanti dell'Ente dovrà essere contenuta ed interessare i soggetti strettamente indispensabili all'accoglienza degli ospiti).

7. targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo in occasione di gare e manifestazioni a carattere almeno comunale, patrocinate dal Comune.

Art. 4

Spese non ammissibili

1. Non sono considerate spese di rappresentanza o per relazioni pubbliche e pertanto non sono effettuabili con oneri a carico dell'Ente:
 - a) gli atti di mera liberalità;
 - b) le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale anche se riconducibili alla casistica del punto 1 art. 3
 - c) l'acquisto di generi di conforto, diversi dall'acqua, in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale o di altre riunioni di tipo politico, amministrativo o tecnico ivi comprese le conferenze dei servizi;
 - d) colazioni e/o cene interessanti esclusivamente soggetti appartenenti all'Amministrazione, compresi rappresentanti dell'Ente presso enti, aziende o istituzioni;
 - e) omaggi ad amministratori o dipendenti, fatto salvo le manifestazioni di saluti e auguri in occasione di eventi, quali collocamento a riposo;
 - f) ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'Ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc...);
 - g) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i presupposti sostanziali indicati al precedente articolo 3.

Art. 5

Soggetti autorizzati ad effettuare le spese

1. Sono autorizzati ad effettuare le spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:
 - Sindaco;
 - Vicesindaco, in caso di assenza del Sindaco;
 - Presidente del Consiglio Comunale;
 - Assessori, previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 6

Autorizzazioni di spesa

1. Il provvedimento che autorizza la spesa, preventivamente assunto dai soggetti di cui sopra, deve indicare:
 - la finalità della stessa;
 - i destinatari;
 - l'ambito nel cui viene effettuata.

Art. 7
Competenze ad assumere gli impegni di spesa

1. I capitoli di bilancio destinati al sostenimento delle spese di cui al presente regolamento sono affidati, attraverso il P.R.O. al Responsabile del 1° settore.
2. Il Responsabile, in esecuzione degli obiettivi del P.R.O. e delle autorizzazioni dei soggetti di cui all'art. 5 provvede ad acquisire i beni ed i servizi necessari nel rispetto del regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi ed in applicazione del presente regolamento.
3. Il medesimo, inoltre, pone in essere tutti gli altri adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia amministrativa e contabile.
4. La liquidazione sarà effettuata dal medesimo Responsabile, previa verifica della regolarità della fornitura e/o della prestazione resa.
5. Le spese di rappresentanza di cui all'art. 3 possono anche essere effettuate attraverso la cassa economale e seguite dalla presentazione di idonee e specifiche note giustificative (fattura, ricevuta, scontrino fiscale) da parte dei soggetti interessati.
6. Allo stesso modo le spese saranno rimborsate, su presentazione di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino fiscale) e verifica della congruità della spesa da parte del Responsabile di cui al comma 1, ai soggetti di cui all'art.5 che le avessero anticipate.

Art. 8
Rendicontazione delle spese

1. Le spese di rappresentanza sostenute dall'Ente sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione. Entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell'Ente.

Art. 9
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la deliberazione che lo approva.